

Revisione parziale dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51)

Testo in vigore	Proposta di modifica
Diversi articoli	
Sostituire «autorità cantonale»/«autorità»	con «autorità d'ammissione».
<p>Spiegazioni</p> <p>Nel diritto vigente sono impiegate le espressioni «autorità d'ammissione», «autorità cantonale» e «autorità». La modifica proposta è volta a uniformare la terminologia.</p>	
Art. 7 Requisiti medici minimi	Art. 7, rubrica e cpv. 1 e 3
	Art. 7 Requisiti fisici e psichici minimi
<p>1 Chi fa domanda di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve soddisfare i requisiti <u>medici</u> minimi di cui nell'allegato 1.</p> <p>3 L'<u>autorità cantonale</u> può derogare ai requisiti <u>medici</u> richiesti se non ci sono motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 14 LCStr e se un <u>istituto incaricato degli esami speciali</u> lo propone.</p>	<p>1 Chi fa domanda di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve soddisfare i requisiti <u>fisici e psichici</u> minimi di cui all'allegato 1.</p> <p>3 L'<u>autorità d'ammissione</u> può derogare ai requisiti di cui <u>all'allegato 1</u> se non ci sono motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 14 LCStr.</p>
<p>Spiegazioni</p> <p><u>Rubrica e capoverso. 1:</u></p> <p>La modifica proposta intende introdurre esplicitamente nell'OAC anche i requisiti psichici minimi necessari per guidare in modo sicuro un veicolo a motore.</p> <p><u>Capoverso 3:</u></p> <p>L'autorità d'ammissione dovrebbe poter derogare anche ai requisiti psichici minimi quando non ci sono motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 14 della legge sulla circolazione stradale (LCStr). Per questa ragione, l'aggettivo «medici» va stralciato dalla prima parte del periodo mentre l'«allegato 1» va completato di conseguenza. La seconda parte del periodo del capoverso 3 può essere eliminata senza che ne consegua alcun cambiamento di fondo. L'autorità d'ammissione deve stabilire se una persona che non soddisfa i requisiti minimi può essere comunque ammessa alla circolazione. In questo modo la sua idoneità alla guida è messa in dubbio. Il seguito della procedura è disciplinato nell'articolo 11b OAC che enumera espressamente le persone e gli istituti competenti per svolgere i relativi esami di accertamento dell'idoneità alla guida. Gli istituti e le persone non citati non sono abilitati ad annunciare all'autorità d'ammissione se esiste un motivo d'esclusione ai sensi dell'articolo 14 LCStr.</p>	
Art. 9 Esame della vista	Art. 9 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo)
<p>1 Prima di presentare una domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre o di un permesso per il trasporto professionale di persone, il richiedente deve sottoporsi ad un esame sommario della vista presso un medico o un <u>ottico riconosciuto dall'autorità cantonale</u>. L'<u>esame avviene</u> conformemente all'allegato 4.</p>	<p>1 Prima di presentare una domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre o di un permesso per il trasporto professionale di persone, il richiedente deve sottoporsi ad un esame sommario della vista presso un medico, un <u>optometrista o un ottico diplomato</u>. <u>L'esame comprende gli elementi da esaminare</u> conformemente all'allegato 4 numero 5.7.</p>

<p>Il risultato va allegato alla domanda.</p>	<p>Il risultato va allegato alla domanda.</p>
<p>3 L'esame della vista non deve risalire a più di <u>24 mesi</u> prima.</p>	<p>3 L'esame della vista non deve risalire a più di <u>12 mesi dal momento della presentazione della domanda.</u></p> <p>4 Se i valori di acuità visiva fissati nell'allegato 1 numero I.1.11 non sono raggiunti o se il controllo di altri elementi definiti nell'allegato 4 consentono di concludere che le facoltà visive fanno difetto, il richiedente deve sottoporsi a un esame oftalmologico conformemente all'articolo 9a.</p>
<p>Spiegazioni</p> <p><u>Capoverso 1:</u> Gli optometristi e gli ottici diplomati sono specialisti della correzione dei difetti della vista. Essi sono formati per misurare l'acuità visiva dei pazienti e, all'occorrenza, per testare la tolleranza alle lenti a contatto. Dopo un esame e un'analisi minuziosi, determinano i valori di correzione (prescrizione di occhiali) o adeguano le lenti a contatto. Il riconoscimento dell'ottico da parte dell'autorità d'ammissione risulta quindi superfluo.</p> <p><u>Capoverso 3:</u> Nell'arco di due anni la facoltà visiva può cambiare sensibilmente. Per questo motivo in futuro l'esame della vista potrà risalire ad al massimo un anno dall'inoltro della domanda.</p> <p><u>Capoverso 4:</u> L'esame sommario non fornisce valori precisi, al di là dell'acuità visiva, in grado di indicare il superamento dell'esame. Quando i valori di acuità visiva prescritti non sono raggiunti e/o dal controllo degli altri elementi stabiliti nell'allegato 4 (campo visivo orizzontale, mobilità oculare, visione stereoscopica e pupillomotricità) emerge un'alterazione delle facoltà visive, deve essere effettuato un esame (non più sommario) presso un oftalmologo.</p>	
	<p>Art. 9a (nuovo) Esame oftalmologico</p>
	<p>1 L'esame serve a controllare l'acuità visiva, il campo visivo e la visione crepuscolare nonché a verificare se sono presenti malattie progressive degli occhi.</p> <p>2 L'esame deve essere svolto da un medico specializzato in oftalmologia. Quest'ultimo deve comunicare i risultati dell'esame all'autorità d'ammissione servendosi del formulario riportato nell'allegato 3.</p> <p>3 L'esame oftalmologico va effettuato tramite un apparecchio che, secondo una dichiarazione CE di conformità, soddisfa i requisiti della direttiva 93/42 CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi medici nonché quelli delle norme ISO 8596 (prova di acutezza visiva), DIN 58220-5 (esame della vista generale) e DIN 58220-6 (esame della vista per conducenti).</p> <p>4 L'esame oftalmologico non deve risalire a più sei mesi dal momento della presentazione della domanda.</p>

Spiegazioni

La suddivisione dell'esame della vista in due fasi - la prima consistente in un esame sommario e poco costoso (art. 9 AP OAC), la seconda in un esame oftalmologico più approfondito e quindi più caro è conforme al numero 6 dell'allegato III alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida («terza direttiva concernente la patente di guida». Il recepimento di queste disposizioni nel diritto svizzero è opportuno per ragioni pratiche:

nell'esame sommario dell'acuità visiva, eseguito tramite tavole per il test della vista, ogni occhio viene controllato separatamente. I dispositivi più avanzati di cui dispongono gli oftalmologi o gli istituti di medicina del traffico consentono di effettuare un controllo più preciso dell'occhio singolo o di entrambi gli occhi contemporaneamente.

In casi normali è sufficiente un rapido esame del campo visivo, eseguito da un optometrista o da un ottico diplomato. In casi particolari, invece, è necessario procedere a un esame perimetrico presso un oftalmologo. L'acuità visiva crepuscolare può essere controllata soltanto con dispositivi speciali.

Capoverso 3:

Attualmente esiste già un elenco di dispositivi per l'esame della vista autorizzati dall'USTRA. Tale elenco, tuttavia, annovera soltanto i dispositivi per i quali è stata richiesta un'autorizzazione. Sul mercato ne esistono sicuramente altri atti a controllare l'idoneità a condurre. Invece di continuare questo elenco, si propone di autorizzare l'utilizzo di qualsiasi dispositivo conforme ai requisiti di cui al capoverso 3.

Capoverso 4:

Diversamente dall'esame sommario della vista, l'esame oftalmologico, al momento della presentazione della domanda, non deve risalire a più di sei mesi prima. Il termine più breve è giustificato dal fatto che l'esame oftalmologico è prescritto soltanto se l'esame sommario non è stato superato. L'insufficienza dell'acuità visiva è pertanto già stata accertata. Ne resta solamente da valutare la portata.

	Art. 9b (nuovo) Ausili visivi
	<p>1 Durante la guida, il conducente deve portare gli occhiali o le lenti a contatto, se tale condizione è iscritta nella licenza di condurre (art. 24d).</p> <p>2 Chiunque, tramite un'attestazione scritta rilasciata da uno specialista in malattie degli occhi, dimostri di curare l'insufficienza visiva durante la notte con una terapia speciale non è tenuto a portare gli occhiali o le lenti a contatto..</p> <p>3 Chiunque debba soddisfare i requisiti minimi d'acuità visiva del secondo gruppo dell'allegato 1 numero I e sia tenuto a portare gli occhiali o le lenti a contatto mentre guida può condurre un veicolo a motore se ha bisogno di occhiali con lenti correttive per non più o meno di 8 diottrie.</p> <p>4 Nell'oscurità, occhiali muniti di lenti con sfumature colorate possono avere un tasso di assorbimento del 35 % al massimo.</p>

Spiegazioni

Capoverso 1:

In linea di massima, i conducenti sono tenuti a portare gli occhiali o le lenti a contatto se soltanto in questo modo soddisfano i requisiti minimi di acuità visiva.

Capoverso 2:

La presente disposizione disciplina un'eccezione al principio sancito nel capoverso 1. Alcuni difetti visivi possono essere corretti anche con le cosiddette lenti ortokeratologiche. Queste ultime sono portate di notte e modellano la cornea in modo tale che, durante il giorno (per circa 24 ore dopo averle rimosse), l'acuità visiva è perfetta senza dover ricorrere a un ausilio visivo. In caso di controlli della circolazione, tuttavia, è difficile provare che una persona tenuta a portare gli occhiali o le lenti a contatto mentre guida un veicolo a motore (condizione nella licenza di condurre) ha un'acuità visiva sufficiente (ed è quindi autorizzata a condurre) quando non utilizza questi ausili visivi durante il giorno. Un'attestazione consente di dimostrare in

<p>modo semplice che l'uso costante di lenti ortocheratologiche durante la notte permette di raggiungere un'acuità visiva sufficiente durante il giorno. Poiché questa tecnica richiede controlli frequenti, tale attestazione viene rilasciata con validità limitata (per es. per tre mesi). In questo modo, tuttavia, non è ancora garantito che le lenti ortocheratologiche siano effettivamente portate durante la notte. D'altronde, non è nemmeno possibile verificarlo di giorno attraverso controlli della circolazione stradale. Inoltre, se non sono portate in modo costante, le lenti ortocheratologiche perdono il loro effetto dopo 1-3 settimane a seconda del grado di miopia. Pertanto, in questo caso bisogna fare affidamento al senso di responsabilità del conducente in questione.</p> <p><u>Capoverso 4:</u> Questa disposizione figura nell'allegato 1 del diritto vigente tra i requisiti minimi dell'acuità visiva. Dal punto di vista della sistematica, tuttavia, appartiene al nuovo articolo 9b.</p>	
<p>Art. 11 Presentazione della domanda</p>	<p>Art. 11 cpv. 4</p>
<p>4 Se è presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia di un istituto <u>ufficialmente</u> riconosciuto attestante l'idoneità in materia di psicologia del traffico. La perizia deve essere stata rilasciata non più di tre mesi prima.</p>	<p>4 Se è presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia di un istituto riconosciuto dall'<u>autorità d'ammissione</u> attestante l'idoneità in materia di psicologia del traffico. La perizia non deve risalire a più di 3 mesi dal momento della presentazione della domanda.</p>
<p>Spiegazioni Precisazione di natura linguistica.</p>	
<p>Art. 11a Certificato di un medico di fiducia o di un istituto incaricato degli esami speciali</p>	<p>Art. 11a rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, lett. f (nuovo), 2 e 2^{bis} (nuovo)</p>
<p>Art. 11a Visita da parte di un medico di fiducia o di un istituto di medicina del traffico</p>	<p>Art. 11a Visita da parte di un medico di fiducia o di un istituto di medicina del traffico</p>
<p>1 È necessaria una visita da parte di un medico di fiducia o di un istituto incaricato degli esami speciali designato dall'<u>autorità cantonale</u> per i <u>candidati</u>:</p> <p>(lett. a - e: i candidati alla licenza di condurre di una categoria professionale o al permesso per il trasporto professionale di persone, quelli che hanno superato il 65° anno d'età e quelli affetti da un'infermità fisica)</p> <p>2 La prima visita di un medico di fiducia si estende ai punti menzionati nel certificato medico secondo l'allegato 2. Il risultato della visita è notificato all'autorità cantonale con il formulario secondo l'allegato 3.</p>	<p>1 È necessaria una visita da parte di un medico di fiducia o di un <u>istituto di medicina del traffico</u> incaricato degli esami speciali designato dall'<u>autorità d'ammissione</u> per i <u>candidati</u>:</p> <p>(lett. a - e: invariate dal punto di vista materiale. Modifica linguistica riguardante il tedesco: l'articolo «die» è cancellato nella frase introduttiva.)</p> <p>f. nei quali è stata riscontrata una malattia progressiva degli occhi durante l'esame oftalmologico (art. 9a).</p> <p>2 La prima visita da parte di un medico di fiducia comprende i punti menzionati nel certificato medico riportato nell'allegato 2.</p> <p>2^{bis} Il medico incaricato di fare la visita può raccomandare all'autorità d'ammissione di imporre determinate condizioni alla persona esaminata. Se raccomanda condizioni la cui osservanza deve essere controllata da un medico, deve anche precisare quando e con che frequenza è necessario presentare un rapporto intermedio all'autorità d'ammissione.</p>
<p>Spiegazioni <u>Capoverso 1, frase introduttiva:</u> Precisazione di natura linguistica.</p>	

Capoverso 1 lettera f:

Le malattie progressive degli occhi possono avere conseguenze nefaste sulla circolazione stradale in seguito al potenziale insorgere di scotomi, alla riduzione dell'acuità visiva crepuscolare e all'elevata sensibilità all'abbagliamento. Chi richiede la licenza deve pertanto produrre un certificato di un medico di fiducia designato dall'autorità.

Capoverso 2:

Formulari rielaborati. Cfr. spiegazioni agli allegati 2 e 3.

La frase concernente la notifica del risultato della visita è spostata all'articolo 11d AP OAC.

Capoverso 2^{bis}:

Cfr. numero 6 del formulario riportato nell'allegato 3. Sulla base del risultato dell'esame l'autorità d'ammissione deve essere in grado di decidere se la persona in questione è «idonea a condurre», «idonea a condurre a determinate condizioni» oppure «non idonea a condurre». Nel secondo caso, l'autorità d'ammissione deve sapere se l'osservanza delle condizioni va controllata da un medico.

Art. 11b Esame della domanda	Art. 11b cpv. 1 lett. a e c nonché cpv. 2
<p>1 L'autorità d'ammissione esamina se sono adempiuti i requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre (art. 5a seg.) o di un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 25 in relazione con l'art. 11a cpv. 1 lett. b). Essa:</p> <p>a. invita il richiedente a sottoporsi a una visita presso un medico di fiducia o un <u>istituto specializzato</u> da essa designati qualora nutra dubbi circa l'idoneità fisica a condurre veicoli a motore;</p> <p>(lett. b.: invita il richiedente a sottoporsi a una visita di psicologia del traffico oppure psichiatrica presso un istituto specialistico da essa designato qualora nutra dubbi circa l'attitudine caratteriale o psichica a condurre veicoli a motore;)</p> <p>c. invita il richiedente conformemente all'articolo 11a capoverso 1 a farsi visitare da un medico di fiducia o in un <u>istituto specializzato</u> da essa designati;</p> <p>2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, l'<u>autorità cantonale</u> mette a disposizione del <u>medico di fiducia</u> o dell'<u>istituto specialistico riconosciuto</u> tutti gli atti che concernono l'idoneità della persona da visitare.</p>	<p>1 L'autorità d'ammissione esamina se sono soddisfatti i requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre (art. 5a seg.) o di un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 25 in combinato disposto con l'art. 11a cpv. 1 lett. b). Essa:</p> <p>a. invita il richiedente a sottoporsi a una visita presso un medico di fiducia, uno specialista o un <u>istituto di medicina del traffico</u> da essa designati qualora nutra dubbi circa l'idoneità fisica a condurre veicoli a motore;</p> <p>(lett. b: invariata. La disposizione è riportata a chiarimento della modifica introdotta nel cpv. 2.)</p> <p>(lett. b.: invita il richiedente a sottoporsi a una visita di psicologia del traffico oppure psichiatrica presso un istituto specialistico da essa designato qualora nutra dubbi circa l'attitudine caratteriale o psichica a condurre veicoli a motore;)</p> <p>c. invita il richiedente conformemente all'articolo 11a capoverso 1 a farsi visitare da un medico di fiducia o in un <u>istituto di medicina del traffico</u> da essa designato;</p> <p>2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, l'<u>autorità d'ammissione</u> mette a disposizione del <u>medico incaricato di fare la visita</u> o dello <u>psicologo</u> tutti gli atti che concernono l'idoneità della persona da visitare.</p>

Spiegazioni

Capoverso 1 lettere a e c:

Nel diritto vigente l'espressione «istituto specializzato» può designare sia uno specialista (per es. oftalmologo o neurologo) sia un istituto di medicina del traffico. In questo senso, non sono introdotte modifiche di natura materiale. La disposizione è semplicemente formulata in modo più preciso.

<p><u>Capoverso 2:</u> Precisazione di natura linguistica. Nel diritto vigente si rinvia al capoverso 1 lettera a (visita presso un medico) e b (visita di psicologia del traffico o psichiatrica). Sono poi menzionati il medico di fiducia e un istituto specializzato (in ambito medico o psicologico), ma non uno psicologo del traffico. Nella nuova formulazione del capoverso 2 non ci si riferisce pertanto più agli istituti, ma alle persone incaricate di fare la visita.</p>	
<p>Art. 11c Segreto d'ufficio, riconoscimento dei certificati d'idoneità</p>	<p>Art. 11c cpv. 3</p>
<p>³ Le perizie di un medico o di uno psicologo del traffico devono essere riconosciute da tutti i Cantoni, se redatte da un istituto designato <u>ufficialmente</u> e non risalgano a più di <u>un anno</u> prima.</p>	<p>³ Le perizie di un medico o di uno psicologo del traffico devono essere riconosciute da tutti i Cantoni, se redatte da un istituto designato dall'<u>autorità d'ammissione</u> e se non risalgono a più di <u>tre mesi</u> prima.</p>
<p>Spiegazioni Nella nuova disposizione si precisa che l'autorità in questione deve essere l'autorità cantonale d'ammissione. Inoltre, le perizie di un medico o di uno psicologo del traffico sono ora riconosciute soltanto se non datano di più di tre mesi. La durata di validità delle perizie è modificata per uniformità con l'articolo 11 capoverso 4 OAC (domanda di una licenza per allievo presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova).</p>	
	<p>Art. 11d (nuovo) Notifica dei risultati della visita</p>
	<p>Il risultato della visita effettuata dal medico di fiducia o presso un istituto di medicina del traffico deve essere notificato all'autorità d'ammissione mediante il formulario secondo l'allegato 3.</p>
<p>Spiegazioni L'attuale formulario (all. 3 OAC) deve essere adeguato ai requisiti minimi indicati nell'allegato 1 OAC.</p>	
<p>Art. 27 Visita di controllo di un medico di fiducia</p>	<p>Art. 27 cpv. 1 lett. c e d (nuovo) nonché cpv. 3</p>
<p>1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di un medico di fiducia:</p> <p>c. i conducenti di veicoli a motore dopo gravi ferite dovute a infortuni o dopo gravi malattie.</p> <p>³ La visita medica effettuata da un medico di fiducia comprende tutti i punti indicati nell'allegato 2. Il risultato della visita è comunicato all'autorità cantonale mediante un modulo secondo l'allegato 3.</p>	<p>1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di un medico di fiducia:</p> <p>c. i conducenti di veicoli a motore affetti da una malattia o da una lesione a seguito di un infortunio afferente alla medicina del traffico per la quale sia necessaria una visita di controllo o l'inoltro di un rapporto intermedio entro il termine fissato dal medico;</p> <p>d. i conducenti di veicoli a motore nei quali è stata riscontrata una malattia progressiva degli occhi, ogni cinque anni o in base al termine fissato dal medico in caso di retinopatia diabetica.</p> <p>³ La visita di controllo comprende i punti menzionati nel modulo riportato nell'allegato 2.</p>

Spiegazioni

Capoverso 1 lettera c:

Nessuna modifica sotto il profilo materiale. Si precisa tuttavia cosa s'intende, nel diritto vigente, per «grave ferita dovuta a incidenti» o «grave malattia». Cfr. numero 6 nel formulario riportato nell'allegato 3.

Capoverso 1 lettera d:

Cfr. articolo 9a capoverso 1 AP OAC. Considerato che possedere facoltà visive intatte costituisce una condizione fondamentale per una guida sicura nel traffico stradale motorizzato, è necessario sottoporsi a un controllo oftalmologico a intervalli regolari.

Capoverso 3:

Formulari rielaborati, cfr. spiegazioni agli allegati 2 e 3. L'ultima frase della disposizione in vigore è spostata all'articolo 11d AP OAC.

	Art. 151i Disposizione transitoria concernente la modifica del xx. yy. 2009 (nuova)
	<p>¹ L'autorità d'ammissione può rinunciare alla revoca della licenza di condurre nei confronti di persone che, all'entrata in vigore della presente modifica, possiedono già la licenza di condurre e che non soddisfano i requisiti fisici minimi secondo il nuovo diritto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il titolare della licenza soddisfa i requisiti medici minimi stabiliti nel diritto previgente; b. il titolare della licenza non ha commesso alcuna infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale che sia imputabile alla non conformità ai requisiti minimi; e c. una decisione in questo senso è il mezzo appropriato per evitare un caso di rigore. <p>² Il risultato di un esame della vista svolto prima dell'entrata in vigore della presente modifica non deve risalire a più di due anni dal momento della presentazione della domanda conformemente all'articolo 11.</p> <p>³ Le perizie di un medico o di uno psicologo del traffico, redatte prima dell'entrata in vigore della presente modifica, devono essere riconosciute da tutti i Cantoni, se redatte da un istituto designato ufficialmente e non risalgono a più di un anno prima.</p>

Spiegazioni

Capoverso 1:

L'articolo 151i AP OAC stabilisce come deve comportarsi l'autorità d'ammissione di fronte a casi in cui il titolare della licenza non soddisfa i requisiti minimi più rigidi previsti nel nuovo diritto. L'autorità d'ammissione può venire a conoscenza della non conformità ai requisiti minimi in due modi: dal risultato dell'esame medico, nel caso di conducenti che devono sottoporsi a una visita di controllo presso un medico di fiducia secondo l'articolo 27 OAC, e, per gli altri conducenti, dalla notifica di un'infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale, in base alla quale l'autorità richiede un accertamento dell'idoneità a condurre.

L'articolo 151i AP OAC è inteso in particolare ad impedire che persone che, magari già da anni, conducono veicoli per ragioni professionali siano minacciate nella loro esistenza (caso di rigore). Per questa ragione i conducenti che non soddisfano i requisiti minimi più rigidi stabiliti nel nuovo diritto, ma che sono idonei a condurre secondo il diritto vigente, possono conservare la loro autorizzazione a condurre.

La sicurezza della circolazione non ne risulta compromessa, perché l'autorità d'ammissione può convalidare la licenza di condurre soltanto se sono soddisfatti i requisiti medici minimi secondo il diritto vigente e se non sono notificate infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale imputabili alla non conformità ai requisiti più rigidi del nuovo diritto.

Capoverso 2:

Secondo il diritto vigente l'esame della vista non può risalire a più di 24 mesi dal momento della presentazione della domanda. Con la modifica proposta questo periodo viene ridotto a 12 mesi (art. 9 cpv. 3 AP OAC). Il capoverso 2 garantisce che gli esami della vista svolti entro il 31 dicembre 2009 continuino ad essere riconosciuti dall'autorità d'ammissione per un periodo di due anni come avviene con il diritto vigente. Questa disposizione transitoria concerne unicamente il risultato dell'esame. Pertanto, se le condizioni dell'articolo 9 capoverso 4 AP OAC sono soddisfatte, il candidato deve sottoporsi all'esame oftalmologico.

Capoverso 3:

Come per il risultato dell'esame della vista, anche il periodo di riconoscimento delle perizie di un medico o di uno psicologo del traffico fissato nel diritto vigente (art. 11c cpv. 3) viene abbreviato. La disposizione transitoria assicura che le perizie effettuate secondo il diritto previgente continuino ad essere valide un anno.

Requisiti medici minimi secondo il diritto vigente: cfr. OAC

Proposta di modifica:

Allegato 1 (nuovo) (Art. 7, 9 cpv. 4, 9b cpv. 4, 27 e 65)			
Requisiti fisici e psichici minimi			
Numero I: requisiti fisici minimi			
		1° gruppo	2° gruppo
		Licenza di condurre delle categorie A e B, delle sottocategorie A1 e B1, delle categorie speciali F, G e M	Licenza di condurre delle categorie C e C, delle sottocategorie C1 e D1 Permesso per il trasporto professionale di persone Esperti della circolazione
1.	Vista		
1.1	<i>Acuità visiva</i>		
1.11	esame sommario	non corretta o corretta di 0,7 in entrambi gli occhi	non corretta o corretta: occhio più sano: 1,0 occhio meno sano: 0,8
1.12	esame oftalmologico	Nella misura del possibile, i difetti visivi devono essere corretti e la correzione deve essere tollerata. L'acuità visiva non può essere inferiore ai seguenti valori:	
		acuità visiva binoculare: 0,5 oppure occhio più sano: 0,5 / occhio meno sano: 0,2	acuità visiva binoculare: 0,8 oppure occhio più sano: 0,8 / occhio meno sano: 0,5
		Persone con un occhio solo (incluse persone con due occhi con un'acuità dell'occhio meno sano < 0,2) nonché persone che vedono da un occhio solo: 0,6. Se la perdita dell'occhio è recente: quattro mesi di sospensione dalla guida ed esame da parte di un esperto della circolazione su presentazione di un certificato rilasciato da un oftalmologo.	

		Operazione della cataratta su persone con un occhio solo: quattro mesi di sospensione dalla guida.	
1.2	<i>Campo visivo</i>		
1.21	esame sommario	Nessuna diminuzione del campo visivo.	Nessuna diminuzione del campo visivo.
1.22	esame oftalmologico	Campo visivo con diametro orizzontale di almeno 120 gradi. Il campo visivo centrale di entrambi gli occhi deve essere normale fino a 30 gradi. Vista monocolare: campo visivo normale se la mobilità oculare è normale.	Campo visivo con diametro orizzontale di almeno 140 gradi. Il campo visivo centrale di ogni occhio deve essere normale fino a 30 gradi.
		Il campo visivo di ogni occhio deve essere controllato mediante l'esplorazione di almeno 100 punti, 25 dei quali dovrebbero trovarsi nel campo visivo centrale entro i 20 gradi. Se dall'esame emergono risultati non chiaramente classificabili oppure se non sussiste certezza sulla conformità ai requisiti minimi, deve essere eseguito un ulteriore esame mediante un perimetro manuale con mira luminosa III/4.	
1.3	<i>Dipopia</i>	Assenza di dipopia in un campo di sguardo centrale del diametro di 20 gradi (dal punto visivo centrale 10 gradi di raggio). Ammissione su domanda di un istituto di medicina del traffico soltanto a condizione che venga utilizzato un dispositivo ottico o di altra natura che oscuri un occhio. In questo caso, campo visivo normale se la mobilità oculare dell'occhio non oscurato è normale.	Assenza di dipopia nel campo di sguardo utile (verso l'alto 25 gradi, lateralmente 30 gradi, verso il basso 40 gradi).
1.4	<i>Acuità visiva crepuscolare e sensibilità all'abbagliamento</i>	Nessuna riduzione importante dell'acuità visiva crepuscolare (contrasto minimo: 1:23), altrimenti divieto di guida notturna. Nessuna sensibilità all'abbagliamento elevata.	Nessuna riduzione importante dell'acuità visiva crepuscolare. (contrasto minimo: 1:5), altrimenti divieto di guida notturna. Nessuna sensibilità all'abbagliamento elevata.
1.5	<i>Malattie progressive degli occhi</i>		
1.51	Glaucoma	I requisiti minimi relativi all'acuità visiva e al campo visivo devono essere soddisfatti. Nessuna riduzione importante dell'acuità visiva crepuscolare.	
1.52	Cataratta	I requisiti minimi relativi all'acuità visiva devono essere soddisfatti. Nessuna riduzione importante dell'acuità visiva crepuscolare. Nessuna elevata sensibilità all'abbagliamento.	
1.53	Retinopatia diabetica	I requisiti minimi relativi al campo visivo devono essere soddisfatti. Nessuna riduzione importante dell'acuità visiva crepuscolare. Controllo del fondo oculare.	

1.54	Malattie degenerative della retina	I requisiti minimi relativi all'acuità visiva devono essere soddisfatti. Nessuna riduzione importante dell'acuità visiva crepuscolare. Nessuna riduzione del campo visivo in presenza di alterazioni periferiche della retina. Controllo del fondo oculare.	
1.55	Cheratocono	I requisiti minimi relativi all'acuità visiva devono essere soddisfatti. Nessuna riduzione importante dell'acuità visiva crepuscolare. Controllo dell'idoneità all'uso di lenti a contatto.	
1.56	Miopia degenerativa	Controllo della refrazione e del fondo oculare, in mancanza di stabilizzazione senza alterazioni del fondo oculare.	
2.	Malattie fisiche, udito		
2.1	Malattie neurologiche	Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico avente ripercussioni rilevanti sulla capacità di guidare in modo sicuro un veicolo a motore. Nessuna perturbazione o perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.	Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico. Nessuna perturbazione o perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.
2.2	Udito	I sordi con vista monoculare non possono guidare veicoli.	Voce di conversazione a 3 m per ogni orecchio. In caso di sordità d'un orecchio: 6 m (senza apparecchio acustico). Nessuna malattia grave dell'orecchio interno o medio.
2.3	Malattie della colonna vertebrale e dell'apparato locomotore	Nessuna malformazione, malattia, paralisi, nessuna conseguenza di lesioni od operazioni avente ripercussioni rilevanti sulla capacità di guidare in modo sicuro un veicolo a motore e non sufficientemente correggibile mediante appositi dispositivi.	Nessuna malformazione, malattia, paralisi, conseguenza di lesioni od operazioni avente ripercussioni rilevanti sulla capacità di guidare in modo sicuro un veicolo a motore.
2.4	Malattie degli organi respiratori e addominali	Nessuna malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare in modo sicuro un veicolo a motore.	Nessuna malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare in modo sicuro un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza generale.
2.5	Malattie metaboliche	In presenza di diabete mellito, il tasso di glicemia nel sangue deve essere costante e non indicare ipoglicemia né sintomi generali di iperglicemia aventi ripercussioni sulla guida. Nessun'altra malattia metabolica avente ripercussioni rilevanti sulla capacità di guidare in modo sicuro un veicolo a motore.	In presenza di diabete mellito a causa del quale possono insorgere un'ipoglicemia quale effetto collaterale di una terapia oppure in presenza di sintomi generali di iperglicemia, viene meno, in linea di massima, l'idoneità a condurre. Non idoneità a condurre per la categoria D e la sottocategoria D1. Nessun'altra malattia metabolica che abbia ripercussioni sulla capacità di guidare in modo sicuro un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza generale.

2.6	Malattie cardiache e circolatorie	Nessuna malattia avente un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale con conseguente riduzione dell'efficienza, alterazioni dello stato di coscienza o altre menomazioni dello stato generale permanenti o parossistiche. Nessuna anomalia rilevante della pressione arteriosa.	Nessuna malattia avente un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale con conseguente riduzione dell'efficienza, alterazioni dello stato di coscienza o altre menomazioni dello stato generale permanenti o parossistiche. Nessun disturbo significativo del ritmo cardiaco. Test da sforzo normale in presenza di una malattia cardiaca. Nessuna anomalia della pressione arteriosa che non possa essere normalizzata mediante trattamento.
3.	Alcol, stupefacenti e farmaci psicotropi	Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida. Nessuna alterazione delle capacità cognitive o di altre capacità rilevanti per la circolazione stradale causata dalla sostanza assunta.	Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida. Nessuna alterazione delle capacità cognitive o di altre capacità rilevanti per la guida causata dalla sostanza assunta. Nessuna terapia sostitutiva.

Numero II: requisiti psichici minimi			
		1° gruppo	2° gruppo
1.	Malattie psichiche		
1.1	Disturbi psichici	Nessun disturbo psichico avente ripercussioni rilevanti sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna riduzione delle riserve funzionali. Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociato.	Nessun disturbo psichico avente ripercussioni rilevanti sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna riduzione delle riserve funzionali. Nessuna oligofrenia. Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociato. Nessun rilevante disturbo affettivo o schizofrenico, con recidive o a progressione fasica.

1.2	Disturbi cerebrali di origine organica	Nessuna malattia o disturbo psichico di origine organica che alteri in modo significativo lo stato di coscienza, l'orientamento, la memoria, il raziocinio o la capacità di reazione oppure un altro disturbo cerebrale. Nessuna allucinazione o delirio. Nessun sintomo maniacale o di depressione grave. Nessun disturbo del comportamento avente ripercussioni sulla guida. Nessuna alterazione delle riserve funzionali.	Nessuna malattia che alteri la capacità cerebrale. Nessun disturbo psichico di origine organico.
2.	Capacità cognitive		
		Nessuna riduzione importante e non compensabile delle seguenti facoltà:	Nessuna riduzione non compensabile delle seguenti facoltà:
2.1	Attenzione	Attenzione focalizzata, selettiva e distribuita, massima concentrazione permanente in condizioni di monotonia, capacità di reazione, resistenza allo stress.	
2.2	Funzioni esecutive	Intelligenza/generale capacità di comprensione, pensiero logico e deduttivo/pianificazione, gestione e controllo degli impulsi, capacità di riflessione critica.	
2.3	Memoria	Orientamento, memoria a breve e medio termine, conoscenze specifiche della circolazione stradale (norme della circolazione stradale e segnaletica).	
2.4	Motricità	Coordinazione visuomotoria e sensomotoria.	
<p>Spiegazioni:</p> <p>I requisiti fisici minimi si basano sulla terza direttiva concernente la patente di guida. La suddivisione in tre gruppi medici operata sinora è sostituita da quella in due gruppi adottata nell'Ue. Con l'occasione, anche la nomenclatura medica e la sistematica sono adeguate all'attuale standard della scienza medica e si attribuisce maggior peso all'importanza delle singole malattie nell'ambito della medicina del traffico. Per questa ragione, le malattie neurologiche e i disturbi psichici costituiscono ora due categorie a sé stanti (mentre nel diritto vigente sono riuniti alla voce «sistema nervoso»). Tra le malattie neurologiche rientrano anche le malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna. Non sarà quindi necessario riportarle esplicitamente. Per la prima volta sono stati introdotti l'uso di stupefacenti e i disturbi psichici di origine organica. Le malattie della «gabbia toracica e colonna vertebrale» e delle «membra» figurano sotto un'unica voce («Malattie della colonna vertebrale e dell'apparato locomotore»).</p> <p>Nell'avamprogetto anche le malattie dell'addome e degli organi respiratori sono raggruppate. Quelle metaboliche, invece, figurano sotto una voce distinta data la rilevanza del diabete mellito in ambito di medicina del traffico. I requisiti minimi relativi alla statura sono stati cancellati perché ormai superflui date le numerose possibilità di adattamento dei veicoli (in particolare regolazione dell'altezza del sedile).</p> <p>Le novità principali riguardano la vista. I valori di acuità visiva e i limiti del campo visivo devono essere adeguati agli standard europei che, in linea di massima, corrispondono ai requisiti svizzeri. Chi fa domanda per una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre e non supera l'esame della vista sommario, in futuro dovrà sottoporsi a un esame oftalmologico.</p> <p>Vengono inoltre fissati requisiti cognitivi minimi.</p>			

Certificato medico (allegato 2) e rapporto medico (allegato 3) secondo il diritto vigente: cfr. OAC

Proposte di modifica:

Allegato 2 (nuovo)
(art. 11a cpv. 2 e 27 cpv. 3)

Risultato dell'esame medico
(copia per il medico)

A.	Anamnesi: malattie e conseguenze di un infortunio afferente alla medicina del traffico, assunzione di stupefacenti, perturbazioni dello stato di coscienza, vertigini, sincopi, epilessia, malattie psichiche, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna.
B.	Risultato dell'esame
1	Statura senza scarpe / peso senza indumenti / habitus
2	Stato generale di salute: impressione generale
3	Apparato locomotore: anomalie, paralisi, conseguenze di infortuni, limitazioni funzionali e locomotorie
4	Pelle: siti di iniezione, anomalia del setto nasale, macchie epatiche, altre caratteristiche salienti
5	Sistema cardiovascolare: polso, pressione arteriosa, eventuale valore diastolico, polsi periferici, auscultazione/area cardiaca, vene, segni di insufficienza
6	Organi respiratori: torace, vie respiratorie superiori, auscultazione, percussione
7	Organi dell'addome: dimensioni del fegato, altre caratteristiche salienti
8	Sistema nervoso: motricità (coordinazione, test di Romberg, riflessi), sensibilità (senso della vibrazione e senso della posizione, camminata lungo una linea, segni vegetativi/tremore)
9	Vista: acuità visiva da lontano corr. / non corr. (a destra / a sinistra); miopia, ipermetropia, astigmatismo, ambliopia, visione monoculare, diplopia; pupille: reazione alla luce, motilità; campo visivo.
10	Voce di conversazione: metri (a destra / a sinistra); voce sussurrata: metri (a destra / a sinistra)
11	Psiche: umore, stato di eccitazione, attenzione, concentrazione, memoria, deficit cognitivi, indizi di demenza iniziale, altre caratteristiche salienti
12	Analisi dell'urina (stix)
13
Ulteriori accertamenti (se esplicitamente motivati): esami di laboratorio (per es. marcatori dell'abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l'individuazione di deficit cerebrali (per es., Mini Mental Status Test, test dell'orologio), esame di idoneità in materia di psicologia del traffico:.....	
Valutazione, diagnosi	
Data dell'esame, timbro, firma	

33	Altre condizioni:	Motivazione:
4	Rifiuto (motivare o allegare breve perizia)	
5	Si richiede un esame presso un istituto di medicina del traffico. Motivazione: In considerazione della malattia riscontrata o dell'attuale stato di salute si rende necessaria la valutazione definitiva da parte di un istituto di medicina del traffico (allegati: diagnosi, questionario, rapporti o risultati medici)	
6	Prossima visita di controllo / presentazione di un rapporto intermedio	
<input type="checkbox"/>	Invio di un rapporto intermedio (medico curante /) al medico di fiducia / all'istituto di medicina del traffico fra anno/i, mese/i	
<input type="checkbox"/>	Prossimo esame ai sensi della OAC	
<input type="checkbox"/>	Esonero dal controllo	
<input type="checkbox"/>	Prossimo controllo fra anno/anni mese/mesi presso il medico di fiducia o un istituto di medicina del traffico	
Luogo e data		
Timbro e firma del medico		

Spiegazioni relative agli allegati 2 e 3

Gli allegati 2 e 3 sono adeguati in seguito all'aggiornamento dell'allegato 1.

Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza di condurre (allegato 4) conformemente al diritto vigente: cfr. OAC

Proposta di modifica:

Allegato 4 n. 4 e 5 (nuovi)
(art. 11)

Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza di condurre

4	Pene/provvedimenti/capacità cognitive		
		Si	No
4.1	È in corso contro di voi un procedimento penale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	La licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone vi è già stata revocata o negata o la guida di un veicolo vi è già stata vietata?	<input type="checkbox"/> 1 o 2 volte <input type="checkbox"/> più di 2 volte	<input type="checkbox"/>

4.3	Vi è mai stata ritirata la licenza di condurre perché eravate alla guida di un veicolo senza l'apposita licenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Avete mai ricevuto denunce o condanne per violazione della legge sugli stupefacenti (consumo o commercio di droghe illegali)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	Negli ultimi due anni avete ricevuto cure mediche o psicologiche per disturbi della concentrazione o della memoria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	Negli ultimi quattro anni avete seguito un trattamento psicologico o psicoterapeutico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5			
Malattie, infermità e consumo di sostanze			
5.1	Soffrite di una delle malattie seguenti o siete sottoposto a relativo trattamento medico:	No	Sì Osservazioni:
-	diabete mellito o altre malattie metaboliche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	malattia cardiovascolare (disturbo grave della pressione arteriosa, infarto, trombosi, embolia, disturbi del ritmo cardiaco ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	malattia grave degli occhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	malattia degli organi respiratori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	malattia degli organi addominali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	malattia del sistema nervoso (sclerosi multipla, Parkinson, malattie con episodi di paralisi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	malattia renale grave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	dolori cronici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	lesioni da infortunio non completamente guarite (lesioni al cranio, al cervello, alla schiena, alle estremità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	malattie con disturbi cerebrali (disturbi della concentrazione, memoria, reazione ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Soffrite o avete sofferto negli ultimi dieci anni di:		
-	problemi legati all'assunzione di alcol o stupefacenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	se sì: seguite o avete seguito un trattamento (terapia di disintossicazione / trattamento ambulatoriale)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

-	una malattia psichica (schizofrenia, psicosi, malattia maniacale o depressiva ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	se sì: seguite o avete seguito un trattamento (ospedale / trattamento ambulatoriale)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	epilessia o crisi analoghe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	sordità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	svenimenti / stati di debolezza / malattie con un'eccessiva sonnolenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Assumete regolarmente medicinali? Se sì, quali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4	Beneficiate di una rendita per malattia o infortunio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5	Soffrite di altre malattie o deficienza/menomazione che potrebbero ostacolarvi nella guida di un veicolo a motore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6	Osservazioni o integrazioni ai dati sopraccitati:		
5.7	Esame della vista (valido 12 mesi): Funzioni a controllare: cfr. il n. 5.9 conformemente al diritto vigente, il quale è assunto.		

Spiegazione relativa all'allegato 4 n. 4 e 5

L'allegato 4 è adeguato in seguito alle modifiche apportate all'enumerazione dei requisiti psichici minimi nell'allegato 1.

Veicoli per gli esami (allegato 12) conformemente al diritto vigente: cfr. OAC

Proposta di modifica:

Allegato 12 n. V (sottocategoria A1)
(art. 22)

Esame pratico di conducente

V. Veicoli per gli esami

Sottocategoria A1:	un motoveicolo della sottocategoria A1 senza carrozino laterale con una velocità massima superiore ai 30 km/h
--------------------	---

Spiegazione relativa all'allegato 12

I motoveicoli con una velocità massima superiore ai 30 km/h devono essere muniti di un posto per il conducente (art. 119 lett. h in combinato disposto con l'art. 144 cpv. 7 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, RS 741.41). La proposta di modifica garantisce che l'esame pratico di guida per l'ottenimento di una licenza di condurre della sottocategoria A1 venga svolto con un «vero e proprio» motoveicolo (e non con un Segway, un monopattino con motore a benzina o elettrico o un veicolo analogo).